



## **COMUNE DI PINASCA**

**Provincia di Torino**

### **REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 15.06.2021

## **Indice**

Art. 1 Definizioni

Art. 2 Riferimenti normativi ed oggetto

Art. 3 Finalità

Art. 4 Individuazione degli impianti

Art. 5 Classificazione delle attività sportive

Art. 6 Forme di gestione

Art. 7 Affidamento in gestione degli Impianti sportivi di rilievo comunale

Art. 8 Responsabilità delle attività

Art. 9 Norme generali sulla vigilanza

Art. 10 Accesso agli impianti

Art. 11 Sospensione delle concessioni

Art. 12 Funzionamento degli impianti

Art. 13 Orari e tariffe

Art. 14 Regole per l'uso degli impianti

Art. 15 Responsabilità dei gestori

Art. 16 Revoca assegnazione impianti

Art. 17 Revoca accesso agli impianti

Art.18 Contributi per la promozione dello sport

Art. 19 Entrata in vigore

## **Art. 1**

### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento s'intende:

- per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, didattico o rieducativo;
- per forme di utilizzo e di gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- per concessione, il provvedimento con il quale l'Amministrazione concede ad un soggetto l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste ed autorizzate;
- per convenzione, l'atto che regola i modi, forme e rapporti tra l'amministrazione e terzi.
- per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto.

## **Art. 2**

### **Riferimenti normativi e oggetto**

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale secondo quanto disposto dall'articolo 112 del D.lgs. 267/2000 (TUEL) all'art. 826 del codice civile e al D.Lgs. 50/2016, aggiornamenti D.Lgs.76/2020 e L. nr.120/2020.

## **Art. 3**

### **Finalità**

L'Amministrazione Comunale intende promuovere l'associazionismo sportivo dilettantistico e gli enti ad esso preposti (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali) nel rispetto dei principi di imparzialità, territorialità, progettualità ed economicità.

Gli enti preposti alla gestione devono programmare la loro attività nel rispetto e valorizzazione del libero accesso agli impianti, delle pari opportunità, favorendo la pratica di attività sportive, motorie e didattiche, anche in collaborazione con gli Istituti scolastici, a favore dei disabili e degli anziani, dei preadolescenti e degli adolescenti, ricreative e sociali di interesse pubblico.

Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio in ambito cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

L'Amministrazione comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, derivanti dal disposto di cui all'art. 60, lett. a) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 riconosce, secondo il principio di "sussidiarietà" di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Le società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali collaborano con l'Amministrazione comunale nella promozione della pratica sportiva e nella valorizzazione degli impianti sportivi stessi.

La struttura alla quale compete la gestione degli interventi di cui al presente regolamento corrisponde al Servizio Cultura Sport e Associazionismo.

#### **Art. 4** **Individuazione degli impianti**

Alla data di adozione del presente Regolamento gli impianti sportivi vengono classificati come segue:

A) Impianti sportivi di rilievo comunale:

- Palasport – Via Fiume n. 2

A detti impianti si applica il presente regolamento solo ed esclusivamente in relazione alle regole generali di promozione e valorizzazione della pratica sportiva.

#### **Art. 5** **Classificazione delle attività sportive**

Gli impianti sportivi comunali, di cui al precedente articolo, sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, didattiche, ricreative e sociali di interesse pubblico.

Il Comune, anche attraverso la collaborazione e progettualità dei soggetti gestori, persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.

In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:

- attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico: l'attività sportiva dilettantistica, formativa, ricreativa, sociale, motoria e didattica a favore dei disabili e degli anziani, dei preadolescenti ed adolescenti, nonché quella rivolta a tutta la cittadinanza. Viene incluso altresì in questa definizione l'attività sportiva per le Scuole;
- attività sportive di interesse pubblico l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

#### **Art. 6** **Forme di gestione**

Le strutture di cui al precedente art. 4 possono essere gestite nei modi seguenti:

- a) direttamente dal Comune anche attraverso azienda speciale ai sensi dell'art. 114 del TUEL oppure società, associazioni e/o fondazioni partecipate dallo stesso Comune;
- b) mediante affidamento con concessione in gestione.

Ad ogni schema di gestione degli impianti sportivi sarà allegato un **capitolato** speciale per la migliore manutenzione e conduzione.

#### **Art. 7** **Affidamento in gestione degli Impianti sportivi di rilievo comunale**

1. La scelta dell'affidatario, fra i soggetti si effettua per il tramite di una procedura di evidenza pubblica così regolata:

a) La Giunta Comunale esprime, con propria deliberazione, la volontà di procedere all'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali, gli elementi essenziali che dovranno regolare e disciplinare il rapporto concessorio ed inoltre i criteri di valutazione delle proposte gestionali, con l'attribuzione dei pesi relativi agli elementi espressamente previsti nel Bando di selezione. La deliberazione e l'Avviso Pubblico sono pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune.

b) il bando indica il termine di scadenza per la ricezione delle domande di partecipazione. Raccolte le domande di partecipazione, si procederà secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti d.lgs. 50/16 e smi in quanto compatibili.

c) La durata della concessione è definita nel capitolato speciale.

d) nell'affidamento si dovrà tenere conto comunque, della progettualità e diffusione della pratica sportiva con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini; diffusione della pratica tra giovani, anziani e diversamente abili; compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto oggetto dell'affidamento.

2. Il concessionario dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura, la custodia, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso.

3. Il concessionario dovrà prevedere, compatibilmente con le esigenze di gestione generale dell'impianto e delle attività, l'accesso **gratuito** agli impianti sportivi agli istituti scolastici con sede nel Comune di Pinasca, che lo richiedano per lo svolgimento dell'attività didattica e per un numero massimo di 50 volte l'anno. Altresì le associazioni del territorio pinaschese possono usufruire **gratuitamente** degli impianti sportivi per attività non continuativa, complessiva ossia un massimo di cinque manifestazioni occasionali all'anno. Analogamente, altre società sportive possono, d'accordo con il gestore che avrà cura di comunicarlo al comune, l'utilizzo degli impianti a condizione che le manifestazioni siano compatibili con le caratteristiche dell'impianto.

Il concessionario richiede per ogni manifestazione una cauzione a titolo di rimborso danni.

4. Il concessionario sarà altresì tenuto a comunicare al Servizio comunale competente eventuali difformità esistenti fra assegnazioni disposte ed utilizzo da parte di utenti.

5. Al concessionario spetta:

a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;

b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi negli orari non riservati alle assegnazioni comunali con le modalità ed i vincoli di cui all'atto di concessione;

c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;

d) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Servizio Sport.

6. Il concessionario potrà, nel corso della gestione, richiedere al Comune l'autorizzazione per lo svolgimento di attività di carattere ludico-ricreativo compatibili con l'attività principale. Qualora questa attività abbia carattere continuativo o molto ricorrente e comporti l'incasso di biglietti d'ingresso o altro genere di introiti, essa potrà essere autorizzata da parte del Comune previa verifica delle redditività dell'iniziativa che potrà eventualmente comportare una rideterminazione dei rapporti di ordine economico tra l'Amministrazione ed il soggetto concessionario.

7. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono stabilite in accordo col Comune. Il Concessionario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso.

### **Art. 8 Responsabilità delle attività**

Alla programmazione, controllo, ed affidamento in gestione di tutti gli impianti sportivi cittadini, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e di manifestazioni ufficiali, per le attività di avviamento, per gli allenamenti, per l'utilizzo libero provvede il Servizio Cultura Sport Associazionismo.

L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale.

Tale concessione consente di esercitare esclusivamente le attività sportive in essa indicate.

La Giunta Comunale definisce con proprio atto:

- a) gli elementi essenziali delle concessioni con particolare riferimento alla ripartizione degli oneri gestionali tra Comune e gestore;
- b) le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di utilizzo degli impianti sportivi;
- c) gli strumenti di consultazione con compiti di proposta e di garanzia.

### **Art. 9 Norme generali sulla vigilanza**

Il gestore è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto e al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento.

Il gestore dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente Regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.

La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui gestori.

Il gestore sarà responsabile verso l'Amministrazione comunale e verso i terzi per danni causati da incendi, scoppi e qualunque altro danno derivante da abuso o trascuratezze dei beni dati in uso. Il gestore è quindi tenuto a stipulare congrua polizza assicurativa a copertura di tali eventuali danneggiamenti prodotti sull'impianto e sui fabbricati di pertinenza e polizza assicurativa R.C. per responsabilità verso terzi. Copia di tali contratti di polizze assicurative sottoscritte a cura dell'ente gestore dovranno essere trasmesse all'Amministrazione comunale.

Il gestore, con la sottoscrizione della concessione, si assume l'obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti, a partire da quelle in materia di pubblici spettacoli.

#### **Art. 10**

#### **Accesso agli impianti**

L'accesso agli impianti sportivi è riservato, in via prioritaria, alle società ed associazioni sportive, alle scuole e istituti scolastici e loro gruppo sportivi, a gruppi amatoriali regolarmente costituiti aventi sede sociale nel Comune di Pinasca. Gli impianti potranno anche essere concessi in uso occasionale ad associazioni e gruppi non aventi sede a Pinasca, solo per richieste occasionali o manifestazioni sportive organizzate e riconosciute dagli enti sportivi competenti come stabilito al successivo articolo 18.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili, destinata a proprie iniziative e/o manifestazioni o dalla stessa patrocinata.

Per accedere agli impianti occorre inoltrare richiesta al Gestore dell'impianto come definito in conformità al presente regolamento e riceverne regolare autorizzazione.

#### **Art. 11**

#### **Sospensione delle concessioni**

Il Servizio Cultura Sport e Associazionismo può sospendere temporaneamente la validità delle concessioni degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione ai gestori data (ove le circostanze lo consentano), con anticipo di almeno 30 giorni. La sospensione è prevista inoltre per calamità naturali, emergenza sanitaria e quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio dell'Ufficio competente. Durante il periodo di sospensione, nulla è dovuto né dai gestori, né dal Comune.

#### **Art. 12**

#### **Funzionamento degli Impianti**

Il funzionamento degli impianti viene stabilito dal gestore in relazione al soddisfacimento delle richieste delle società utenti alle quali fanno carico tutti gli oneri previsti dal presente Regolamento.

#### **Art. 13**

#### **Orari e tariffe**

Gli orari di utilizzazione degli impianti da parte degli aventi diritto vengono predisposti su proposta dei gestori con approvazione dell'Amministrazione Comunale.

L'accesso agli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe previste per l'uso degli impianti medesimi.

Le tariffe sono stabilite dal gestore che ne dà comunicazione scritta all'amministrazione entro il 31 gennaio.

#### **Art. 14**

#### **Regole per l'uso degli impianti**

L' Assessorato allo sport, sulla base di specifiche indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale, emana specifiche norme per l'uso dei singoli impianti sportivi, finalizzate alla migliore conservazione degli stessi, sulla base dei seguenti criteri:

- salvaguardia delle superfici di gioco;
- contenimento dei consumi energetici;
- criteri di utilizzazione di impianti e attrezzature;
- installazione di materiale pubblicitario.

#### **Art. 15**

#### **Responsabilità dei gestori**

I soggetti cui viene consentito l'accesso agli impianti sono responsabili dello svolgimento delle attività durante le ore assegnate e comunque per il periodo in cui permangono all' interno degli impianti sportivi persone e atleti appartenenti alle singole società o gruppi sportivi. La responsabilità riguarda eventuali danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature, cose e persone. I predetti soggetti sono responsabili altresì dell'ingresso di estranei negli impianti, salvo che ciò si sia verificato con forza, violenza o dolo. Tale responsabilità non viene meno neppure in eventuali casi in cui sia presente negli impianti personale incaricato di sorveglianza continuativa o episodica. Nei casi in cui le società sportive organizzano manifestazioni sportive con presenza di pubblico devono osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

L'assunzione di responsabilità deve essere formalmente assunta da parte del legale rappresentante dei soggetti di cui alla premessa del presente articolo.

L'Amministrazione ha diritto di rivalsa nei confronti delle Società gestrici per danni arrecati agli impianti e per incuria nella manutenzione ordinaria degli stessi. In caso di inerzia al ripristino delle cose danneggiate, provvederà, previa formale diffida, direttamente l'Amministrazione comunale rivalendosi sul contributo annuale fino alla completa copertura del danno.

#### **Art. 16**

#### **Revoca assegnazione impianti**

La revoca degli impianti affidati in gestione secondo le procedure di cui al presente regolamento è disposta dal Servizio Cultura Sport e Associazionismo per gravi violazioni dell'accordo sottoscritto tra le parti.

Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il gestore.

#### **Art. 17**

#### **Revoca accesso agli impianti**

La revoca dell'accesso agli impianti viene disposta dal Servizio Cultura Sport e Associazionismo del Comune per:

- violazione degli accordi sottoscritti in sede di autorizzazione all' uso degli impianti;
- ripetute violazioni delle regole del presente regolamento;
- svolgimento di attività sportive non autorizzate;
- sanzioni ricevute in caso di violazione delle norme in materia di pubblica sicurezza in occasione di manifestazioni sportive con presenza di pubblico.



**Art. 18**  
**Contributi per la promozione dello sport**

Il Comune sostiene l'attività di società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali aventi sede nel Comune di Pinasca.

Il Comune, compatibilmente con la propria situazione economico-finanziaria di bilancio, si propone di erogare, ai soggetti di cui al precedente capoverso, contributi annuali per la promozione e la diffusione dello sport.

Per la concessione dei contributi, si stabilisce che costituiscano elementi di valutazione delle richieste di contributo delle società sportive le seguenti prerogative:

1. attività svolta, in modo particolare quella didattica e giovanile, completa di tutta la documentazione possibile, finalizzata ad una illustrazione obiettiva della medesima anche con riferimento all'anno precedente;
2. radicamento nel territorio comunale;
3. esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile;
4. progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini;
5. qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori;
6. diffusione della pratica tra giovani, anziani e diversamente abili;

**Art. 19**  
**Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Per quanto non previsto nel presente regolamento in ordine alla gestione di impianti sportivi, valgono le vigenti disposizioni legislative in materia.